DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)» e dalla «Seekasse»

(Fascicoli FSE nn. 6666, 6680, 6715, 6734, 6783, 67105)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/380/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1] da ultimo modificato dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste del 6 e 14 dicembre 1966, 1° e 21 giugno 1967, e 14 e 19 dicembre 1967, presentate dalla Repubblica federale di Germania ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di DM 2.116.646,72,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9 [4],

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 9 luglio 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico del «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)» (importo richiesto: DM 1.911.766,89) e della «Seekasse» (importo richiesto: DM 204.879,83), organismi iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento suddetto;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni richieste dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e che riguardano operazioni terminate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1965 ed il 30 giugno 1966 incluso, sono state validamente presentate nel termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei relativi elementi materiali e contabili risulta che le richieste stesse soddisfano alle condizioni prescritte dalla vigente regolamentazione;

considerando, pertanto, che per le spese sostenute dal «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)» e dalla «Seekasse» deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di DM 2.116.646,72 (DM 1.911.766,89 + DM 204.879,83);

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei pareri del 9 luglio 1968, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica federale di Germania per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)» e dalla «Seekasse», organismi iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di rieducazione professionale terminate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1965 e il 30 giugno 1966 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di DM 2.116.646,72.

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1° 2. 1962, pag. 144/62.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente a beneficio degli enti sopra indicati, viene stabilito in DM 2.116.646,72 (pari a circa 529.162 unità di conto), suddiviso come segue:

Ente	*Contributo richiesto*
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)	DM 1.911.766,89
Seekasse	DM 204.879,83

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal «Landesversicherungsanstalten»

(Fascicoli FSE nn. 6665, 6714, 6782)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/381/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità d'esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste del 6 dicembre 1966 e del 19 maggio, 1° giugno, 17 luglio, 3 agosto e 14 dicembre 1967, presentate dalla Repubblica federale di Germania ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di DM 23.651.261,82,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 [4],

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 9 luglio 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico dei «Landesversicherungsanstalten (LVA)» sottoindicati, appartenenti al gruppo dei «Landesversicherungsanstalten» iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento:

Ente	*Importo richiesto*
LVA Baden	DM 1.087.028,16
LVA Braunschweig	DM 429.776,00
LVA Amburgo	DM 1.658.696,61
LVA Hannover	DM 2.232.591,25
LVA Assia	DM 1.962.830,58

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.